

Febbraio 2023

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di febbraio	pag. 2
Convertito in legge il c.d. Decreto Aiuti- <i>quater</i>	pag. 5
Legge di Bilancio 2023: le agevolazioni alle assunzioni	pag. 7
Legge di Bilancio 2023: rottamazione- <i>quater</i>	pag. 9
Esonero contributivo dei lavoratori per l'anno 2023	pag. 12
Istruzioni operative autoliquidazione 2022/2023	pag. 13
<i>Bonus</i> carburante 2023	pag. 17
Tabelle Aci per il 2023	pag. 18
Accordo di rinnovo del Ccnl Terziario	pag. 19
Nuovi minimi lavoratori domestici	pag. 21
Prospetto informativo disabili	pag. 22

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 28 febbraio 2023	pag. 24
--	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di febbraio 2023	pag. 27
--	---------

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili

Il Ministero del lavoro, con notizia del 31 dicembre 2022, ha informato che, alla luce dell'articolo 1, comma 306, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha prorogato al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile:

- fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti fragili, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo "Smart working semplificato", disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 unicamente per i lavoratori fragili per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre il 31 marzo 2023;
- dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo "Lavoro agile", disponibile sempre sul sito servizi.lavoro.gov.it.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 31/12/2022)

Lavoro agile: on line la *Faq* sui termini entro i quali inviare la comunicazione

Il Ministero del lavoro, in data 23 dicembre 2022, ha pubblicato nell'Urponline la *Faq* che indica i termini entro i quali inviare la comunicazione di *smart working*. In particolare, i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, all'inizio della prestazione in modalità agile o all'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo. Quindi, ad esempio, un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 dev'essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, mentre la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 dev'essere comunicato entro il 5 aprile 2023.

Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, la comunicazione dev'essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro in *smart working* o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

(Ministero del lavoro, *Faq*, 23/12/2022)

Vietata la videosorveglianza se non è il datore di lavoro a verificare le immagini

L'INL, con nota n. 7482 del 15 dicembre 2022, ha invitato le proprie sedi a uniformarsi alla sentenza n. 15644 del 23 novembre 2022 del TAR Lazio, che ha respinto il ricorso giudiziale presentato avverso il provvedimento di rigetto di un'istanza volta a ottenere l'installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'articolo 4, L. 300/1970. L'istanza era stata presentata da una società che svolge attività di trasporto per conto terzi, la quale, in adempimento di obblighi assunti contrattualmente con il committente, risultava onerata dell'installazione, sui propri automezzi, di un

impianto di videoregistrazione le cui immagini registrate rientravano, tuttavia, nella disponibilità esclusiva dell'appaltante.

La sentenza, oltre a censurare tale dissociazione tra istante e titolare del trattamento dei dati, evidenzia l'assenza di una base giustificativa del trattamento dei dati e ribadisce che *“il controllo fine a se stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua a essere vietato”*.

(INL, nota, 15/12/2022, n. 7482)

Garante privacy: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 369 del 10 novembre 2022, ha sanzionato una società sportiva per aver introdotto, senza un'adeguata base normativa, un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i *club* in gestione. Il Garante ha sanzionato la società e ha precisato che il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 10/11/2022, n. 369)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

CU 2023: approvato il modello

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 14392 del 17 gennaio 2023, ha approvato la Certificazione Unica - CU 2023, relativa all'anno 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT con le relative istruzioni. Il documento ha individuato, inoltre, le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU e per l'approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 17/1/2023, n. 14392)

770/2023: pubblicata la bozza

L'Agenzia delle entrate, in data 22 dicembre 2022, ha pubblicato la bozza del modello 770/2023, che contiene i nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. Inoltre, per l'indicazione dei versamenti effettuati nell'anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l'emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi.

(Agenzia delle entrate, bozza 770/2023, 22/12/2022)

SALUTE E SICUREZZA

Nomina Rspg: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro - Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpellato n. 3 del 20 dicembre 2022, relativa alla possibilità di nominare più Rspg, ha chiarito che gli articoli 2 e 31, D.Lgs. 81/2008, prevedono la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il Rspg e gli eventuali

addetti (Aspp). Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera t), D.Lgs. 81/2008), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 20/12/2022, n. 3)

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL C.D. DECRETO AIUTI-QUATER

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-*quater*, è stato convertito con L. 6/2023, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17 gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 3, comma 10	<p>Welfare aziendale</p> <p>Viene modificato quanto previsto dall'articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti-<i>bis</i>, innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.</p>
Articolo 3, comma 11	<p>Disposizioni urgenti per lo sport</p> <p>Modificando l'articolo 7, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono ulteriormente incrementate da 50 a 60 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le Federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il Comitato olimpico Nazionale italiano - Coni, per il Comitato italiano paralimpico - CIP e per la società sport e salute Spa.</p>
Articolo 3, comma 12	<p>Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore</p> <p>Modificando le previsioni di cui all'articolo 8, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-<i>ter</i>, il fondo istituito nello stato di previsione del Mef viene incrementato a 170 milioni di euro rispetto ai previsti 120 milioni di euro. Inoltre, viene previsto che una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al RuntS, delle Odv e delle Aps coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.</p> <p>Inoltre, il Fondo previsto con il fine di sostenere gli enti iscritti al RuntS, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di</p>

	<p>cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è incrementato a 100, rispetto gli originari 50, milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.</p>
<p>Articolo 12, comma 3</p>	<p>Esenzione dall'imposta di bollo</p> <p>Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 8-ter, nella Tabella di cui all'allegato B al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.</p>
<p>Articolo 12-bis</p>	<p>Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022</p> <p>Al fine di fare fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere CdM del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei Comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), Codice della protezione civile.</p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Disposizioni in materia di sport</p> <p>Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022); - dall'articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022; - dall'articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022; <p>comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 - LE AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, fino al 31 dicembre 2023, 3 distinte agevolazioni in caso di assunzione di lavoratori subordinati.

Agevolazione assunzione percettori Reddito di cittadinanza

Con la Legge di Bilancio viene varato un nuovo incentivo, al fine di promuovere occupazione stabile, spettante ai datori di lavoro che assumono, nel corso del 2023, percettori di reddito di cittadinanza (RdC), escluso il lavoro domestico.

Qualora tali soggetti vengano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o si stabilizzi un rapporto di lavoro a tempo determinato, sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (esonero massimo mensile pari a 667 euro).

L'esonero è alternativo all'incentivo ex articolo 8 D.L. 4/2019 (in breve, esonero contributivo nel limite dell'importo mensile di Rdc ancora spettante all'atto dell'assunzione con un minimo di 5 mensilità).

Per poter utilizzare l'incentivo per le assunzioni/stabilizzazioni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, occorre attendere l'apposita autorizzazione dalla Commissione Europea e la successiva circolare Inps.

Come per la generalità degli incentivi all'assunzione che comportano una riduzione contributiva, i datori di lavoro dovranno essere in regola con il Durc e rispettare le ulteriori condizioni contenute nell'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

Agevolazione donne in condizione di svantaggio

Anche per tutto il 2023 viene riproposto l'incentivo per l'assunzione di donne che si trovano in particolari condizioni. Più nello specifico, l'esonero contributivo può essere concesso ai datori di lavoro che assumano o trasformino a tempo indeterminato donne in condizione di svantaggio ovvero:

- donne residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall'età;

- lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

È opportuno ricordare che la condizione di lavoro non regolarmente retribuito è da riferirsi a coloro che negli ultimi 6 mesi o non hanno lavorato come lavoratrici subordinate o hanno prestato attività come subordinate o come prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale.

L'esonero è pari al 100% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui e la durata è di 12 mesi per tempo determinato, 18 mesi per tempo indeterminato e 18 mesi complessivi in caso di rapporto trasformato.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, oltre alle condizioni già previste per la generalità degli incentivi contributivi, occorre che l'assunzione, in questo specifico caso, realizzi incremento occupazionale netto calcolato in Unità lavoro annuo (ULA). È necessaria, inoltre, per il suo utilizzo, della preventiva autorizzazione della Commissione Europea e ha natura di aiuto di Stato.

Agevolazione assunzione giovani *under 36*

Per il 2023 viene riproposto, anche in questo caso migliorandolo, l'incentivo per l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni (35 anni e 364 giorni), purché non abbiano mai avuto in precedenza un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eccezion fatta per un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato non confermato.

L'esonero è pari al 100% dei contributi dovuti, nel limite massimo di 8.000 euro annui (massimo 667 euro al mese), per una durata massima di 36 mesi.

Necessita, come per i 2 precedenti, della preventiva autorizzazione della Commissione Europea per poter esser utilizzato e ha natura di aiuto di Stato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 – ROTTAMAZIONE-QUATER

Dopo gli annunci dei mesi scorsi, la nuova definizione agevolata dei carichi sospesi presso l'agente per la riscossione ha trovato definizione nell'ambito della Legge Di Bilancio 2023 (L. 197/2022). Tale forma di agevolazione è stata, di fatto, distinta su 2 differenti tipologie:

- definizione agevolata, c.d. rottamazione-*quater*, per i debiti contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, anche se gli stessi risultino ricompresi in precedenti misure agevolative (precedenti versioni di rottamazione fino alla *ter*) di cui si è determinata l'inefficacia;
- stralcio degli importi, con loro annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023, di singoli debiti affidati all'agente della riscossione da parte delle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, per il periodo tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Definizione agevolata

Riguardo alla definizione agevolata, come sopra descritta, vanno specificate queste indicazioni:

- si tratta, in sostanza, della facoltà, per il singolo contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo (affidati all'agente tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022) senza dover provvedere a corrispondere le somme gravanti a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora ovvero per aggio di riscossione. Dovranno, quindi, essere corrisposti solo gli importi dovuti a titolo di capitale e le eventuali spese occorse all'agente per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
- il pagamento di quanto dovuto, ai fini della definizione agevolata, sarà operabile alternativamente:
 - in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
 - in un numero massimo di 18 rate (in 5 anni), di cui le prime 2 con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate, invece, saranno di pari importo. Da notare che tale pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% a decorrere dal 1° agosto 2023;
- la dichiarazione per avvalersi della definizione agevolata, da presentarsi esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023, dovrà seguire apposite modalità e istruzioni, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- è molto importante far rilevare che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento (quest'ultimo superiore a 5 giorni dall'effettiva scadenza), anche di una sola rata, la definizione

agevolata risulterà inefficace e i versamenti eventualmente effettuati, nel suo corso, saranno considerati quali acconti sulle somme dovute.

In relazione ai carichi interessati dall'agevolazione, si specifica quanto segue:

- per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio;
- per quanto concerne i carichi degli enti di previdenza privati (ed esempio, le Casse di previdenza professionali), viene indicato che gli stessi potranno rientrare nella definizione agevolata solo se ricompresi in apposita delibera del singolo ente creditore, il quale dovrà pubblicare detto atto sul proprio sito *internet* entro il 31 gennaio 2023 e inviarlo via pec, entro la stessa data, all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- non rientrano nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, peraltro abbastanza particolari:
 - recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE;
 - crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - debiti relativi alle "*risorse proprie tradizionali*" dell'UE e all'Iva riscossa all'importazione.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

Riguardo allo stralcio del debito fino a 1.000 euro vanno specificate queste indicazioni:

- l'importo, necessario per l'eventuale stralcio dei debiti affidati all'agente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, viene calcolato dalla data del 1° gennaio 2023 e risulta comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- considerato che l'effettivo annullamento verrà effettuato, come stabilito dalla norma, al 31 marzo 2023, risulta adesso sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio", compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- la norma fornisce alcune indicazioni per i carichi riguardanti gli enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
 - per tali enti lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora;
 - per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Da tenere conto, inoltre, della limitazione proposta dalla normativa a questa agevolazione automatica: gli enti creditori diversi dalle Amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potranno, infatti, stabilire di non applicare lo stralcio in esame, evitando così l'annullamento automatico previsto dalla norma. Gli enti potranno effettuare tale scelta adottando

uno specifico provvedimento in tale senso e comunicandolo all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ESONERO CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI PER L'ANNO 2023

È nota la manovra che il Legislatore, nel corso del 2022, ha posto in essere per andare a mitigare sui lavoratori, sia pur in misura minima, gli effetti del cd. cuneo fiscale e contributivo. Tale manovra era stata impostata andando a prevedere una riduzione percentuale del contributo a carico del dipendente. Questa agevolazione era stata operata, di fatto, in 2 ben distinti momenti, che hanno così suddiviso il primo e il secondo semestre 2022:

- riduzione dell'0,80% del contributo a carico del dipendente, valevole per il primo semestre del 2022 (inizialmente era previsto per tutta l'annualità, ma la disposizione è stata modificata come al punto successivo), soltanto per i lavoratori con un imponibile mensile, ai fini contributivi, non superiore a 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- riduzione contributiva del 2% (0,80% + 1,20%), valevole per il secondo semestre 2022, per i soggetti aventi i medesimi requisiti reddituali cui al punto precedente, comprendendovi la 13^a mensilità o i relativi ratei erogati nei vari periodi di paga.

Con la recente Legge di Bilancio il Legislatore ha proseguito nel suo sforzo di taglio al cuneo, andando a prevedere, per l'intero anno 2023, 2 distinte tipologie di intervento:

1. viene riproposta la medesima situazione di agevolazione del 2022 (riduzione del 2%), sempre per i soggetti aventi un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 2.692 euro, per tutto l'anno 2023;
2. in più, sempre per l'annualità 2023, viene aumentata la riduzione contributiva del dipendente al 3%, per quei lavoratori che hanno un imponibile mensile ai fini contributivi non superiore a 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ISTRUZIONI OPERATIVE AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023

Con istruzione operativa n. 11838/2022, l'Inail ha fornito indicazioni relative all'autoliquidazione 2022/2023, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all'autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con l'istruzione operativa n. 346/2023 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in 4 rate

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2023, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2023. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. *on line* e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902023, da indicare nel modello F24.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono utilizzare esclusivamente il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio", che calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 e con il quale è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Se l'attività di navigazione è esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite gli apposti servizi *on line* di Armo/Disarmo-Assicurazione, le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di Cigs).

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dell'1,71%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1	16 febbraio 2023	16 febbraio 2023	0
2	16 maggio 2023	16 maggio 2023	0,00416959
3	16 agosto 2023	21 agosto 2023	0,00847973
4	16 novembre 2023	16 novembre 2023	0,01278986

I datori di lavoro che presumono di erogare nel 2023 retribuzioni inferiori a quelle del 2022 devono inviare, entro il 16 febbraio 2023, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l'analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono, inoltre, disponibili per le PAT i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

Riduzioni del premio assicurativo

Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2022/2023 sono le seguenti.

<p>Piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</p>	<p>La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023.</p> <p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>												
<p>Gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70% per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE. Le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023 per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE.</p> <p>Le aliquote assicurative al netto degli sgravi da utilizzare sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="422 1473 1436 1646"> <thead> <tr> <th>Tipologia Pesca</th> <th>Regolazione 2022</th> <th>Rata 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oltre gli stretti</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Mediterranea</td> <td>2,19%</td> <td>2,19%</td> </tr> <tr> <td>Costiera</td> <td>2,82%</td> <td>2,82%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia Pesca	Regolazione 2022	Rata 2023	Oltre gli stretti	0,00%	0,00%	Mediterranea	2,19%	2,19%	Costiera	2,82%	2,82%
Tipologia Pesca	Regolazione 2022	Rata 2023											
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%											
Mediterranea	2,19%	2,19%											
Costiera	2,82%	2,82%											
<p>Sgravio Registro internazionale</p>	<p>Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119, Codice della navigazione, e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale italiano, sono esonerate dal versamento dei premi. Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle 100 miglia possono essere iscritte nel Registro internazionale e usufruiscono, pertanto, del beneficio. L'esonero è esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica. Lo sgravio è esteso, altresì, alle imprese appaltatrici dei servizi di officina, cantiere e</p>												

	<p>assimilati, a bordo dei mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori di acque territoriali italiane per i lavoratori che operano a bordo di detti mezzi navali.</p> <p>Il D.L. 144/2022 ha esteso i benefici alle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE, ovvero per le navi battenti bandiera di Stati UE o SEE e, in proposito, l'Inail si è riservato di fornire specifiche istruzioni dopo l'emanazione dei decreti attuativi.</p> <p>L'estensione dello sgravio alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei Registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, introdotto dall'articolo 88, comma 1, D.L. 104/2020 e poi modificato dalla L. 156/2021, non è applicabile ai premi Inail, come chiarito dal D.M. 28 dicembre 2021 (in G.U. 9 febbraio 2022).</p>
<p>Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo</p>	<p>L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento, e si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023.</p> <p>L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.</p> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>
<p>Imprese artigiane</p>	<p>La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2022 nella misura del 5,68%.</p> <p>Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022.</p> <p>Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2022 Agevolazioni" con il codice 127.</p> <p>L'applicazione della riduzione alla regolazione 2023 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, da effettuare barrando l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2023.</p>
<p>Datori di lavoro operanti a Campione d'Italia</p>	<p>Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2022 sia per la rata 2023.</p> <p>La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.</p>
<p>Cooperative agricole e loro consorzi operanti</p>	<p>Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2022 che</p>

<p>in zone montane e svantaggiate</p>	<p>alla rata 2023. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.</p>
<p>Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci</p>	<p>Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2022 che alla rata 2023. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT dev'essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda. Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.</p>
<p>Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012</p>	<p>In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al 18° mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall'assunzione. Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL. I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H ad Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).</p>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *BONUS CARBURANTE 2023*

È stato pubblicato sulla G.U. n. 11/2023 il D.L. 5 del 14 gennaio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.

Nella prima versione (Consiglio dei Ministri n. 15/2023) era previsto che la disposizione valesse solo nel periodo gennaio-marzo 2023, ma sono state apportate modifiche (Consiglio dei Ministri n. 16/2023) ed è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Nello specifico, la norma prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, Tuir, in materia di *fringe benefit* (258,23 euro annui nel 2023), il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

In attesa di eventuali istruzioni ufficiali, si potrebbero ritenere valide, data l'analogia con l'agevolazione già prevista per l'anno scorso dal D.L. 21/2022, quelle fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/E/2022, indicando in busta paga tale erogazione separatamente dai *fringe benefit*, anche ai fini dell'inserimento nella CU.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TABELLE ACI PER IL 2023

Si informa che, a partire dal 1° gennaio 2023, sono applicabili le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e ciclomotori, elaborate dall'Acì, e da utilizzare per il calcolo dei *fringe benefit* applicati in azienda.

Il comunicato dell'Agenzia delle entrate contenente le nuove tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì e valide per il 2023 è stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 28 dicembre 2022.

Le tabelle vengono utilizzate:

- per individuare il *fringe benefit* al lavoratore nell'ipotesi di uso promiscuo dell'auto aziendale;
- per individuare la quota non imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, per le concessioni in uso effettuate a partire dal 1° luglio 2020, il calcolo del *benefit* ha subito una radicale modifica, andando a graduare detta valorizzazione in funzione delle emissioni di anidride carbonica per chilometro (g/km di CO₂).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL TERZIARIO

Confcommercio, Federdistribuzione, Confesercenti e le Associazioni delle cooperative di consumo, per la parte datoriale, e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato un protocollo straordinario, il 12 dicembre 2022, finalizzato a raggiungere, nel 2023, un'intesa per il rinnovo del Ccnl Terziario.

Tale accordo prevede che ai soli lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 verrà corrisposto un importo *una tantum* lordo, in parte con la retribuzione di gennaio 2023 e in parte con la retribuzione di marzo 2023, come riportato nella tabella sottostante:

Livello	1° gennaio 2023	1° marzo 2023
Quadri	347,22	260,42
I	312,78	234,58
II	270,56	202,92
III	231,25	173,44
IV	200,00	150,00
V	180,69	135,52
VI	162,22	121,67
VII	138,89	104,17
Operatori di Vendita		
I categoria	188,79	141,60
II categoria	158,50	118,88

Gli importi di cui sopra verranno erogati *pro quota* in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. Non saranno conteggiati, ai fini dell'anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Inoltre, le OO.SS. si danno atto che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali, come di seguito indicato:

Livello	Acconto 1° aprile 2023
Quadri	52,08
I	46,92
II	40,58
III	34,69

IV	30,00
V	27,10
VI	24,33
VII	20,83
Operatori di Vendita	
1 ^a Categoria	28,32
2 ^a Categoria	23,78

Le somme di cui sopra possono, eventualmente, essere assorbite da voci individuali per le quali è espressamente previsto l'assorbimento. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'erogazione degli importi anzidetti avverrà con i criteri di proporzionalità.

Gli incontri per la definizione del rinnovo sono già stati calendarizzati e si terranno nelle seguenti date:

- 25 gennaio 2023;
- 22 febbraio 2023;
- 29 marzo 2023;
- 19 aprile 2023;
- 31 maggio 2023.

Ci si riserva di inviare nuove comunicazioni a seguito del rinnovo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVI MINIMI LAVORATORI DOMESTICI

È stato siglato in data 16 gennaio 2023 l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI

Come noto, i datori di lavoro con 15 o più dipendenti, costituenti base di computo, entro il 31 gennaio di ogni anno possono trovarsi nella necessità di inviare il prospetto informativo, previsto dalla L. 68/1999, al servizio provinciale competente. Si tratta di una dichiarazione nella quale dovrà essere indicata la propria situazione occupazionale, in relazione agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

È previsto l'obbligo della sua trasmissione esclusivamente per via telematica, come detto entro il 31 gennaio di ogni anno, per comunicare la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

È necessario evidenziare come l'invio del citato prospetto non debba essere effettuato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

A tal proposito si ricorda che si ha una "variazione occupazionale" quando l'impresa, per effetto di nuove assunzioni, raggiunga i 15 dipendenti o venga variata la fascia di appartenenza (15-35 dipendenti, 35-50 dipendenti, maggiore di 50 dipendenti) entro la quale si situava la precedente soglia occupazionale.

Dal prospetto informativo dovrà risultare:

- il numero complessivo dei lavoratori dipendenti;
- il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
- i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

L'indicazione della situazione occupazionale - con la quale si andrà a comporre la c.d. base di computo, necessaria per il calcolo della quota di riserva (numero dei lavoratori tutelati che dovranno risultare in forza) - risente, tuttavia, di apposite regole. Non sono, infatti, computabili: i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi; i lavoratori disabili; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva); i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili; i lavoratori a domicilio; gli apprendisti.

In massima sintesi, si ricorda che le aziende rientranti nella categoria da 15 a 35 dipendenti sono tenute alla presentazione del prospetto informativo già al raggiungimento della 15ª unità.

Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti al 31 dicembre 2022, e hanno modificato la situazione occupazionale, purché la variazione sia tale da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, dovranno inoltrare il prospetto informativo disabili entro il 31 gennaio 2023.

Ai fini della sussistenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori disabili, si ricorda l'istituto della sospensione, il quale è concesso laddove il datore di lavoro stia attraversando un periodo di crisi aziendale e occupazionale.

⇒ *Sanzione per ritardato invio del prospetto informativo (D.M. 194/2021)*

- L'importo della sanzione amministrativa, prevista per il ritardato invio del prospetto informativo, è pari a 702,43 euro;
- l'importo della sanzione amministrativa, ulteriore alla precedente, legata ad ogni giorno di ritardo nell'invio del prospetto, è pari a 34,02 euro.

⇒ *Importo del contributo esonerativo (D.M. 193/2021)*

Si ricorda che i datori di lavoro possono richiedere l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili nei seguenti casi:

- per le speciali condizioni dell'attività svolta, tali da non consentire loro di occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione;
- perché occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio assicurativo Inail pari o superiore al 60 per mille.

Per fruire di tale esonero di datori di lavoro dovranno tuttavia versare, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, uno specifico contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile non assunto e per ogni giorno lavorativo in cui detto lavoratore non è stato occupato.

Tale contributo è pari a 39,21 euro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

L'agenda delle scadenze

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 28 FEBBRAIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 28 febbraio 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Mercoledì 1° febbraio

Ccnl Chimica farmaceutica industria – Dissenso dei lavoratori al contributo straordinario per il rinnovo del contratto dovuto in favore delle organizzazioni sindacali

In applicazione dell'articolo 57, Ccnl Chimica farmaceutica industria del 13 giugno 2022, entro la fine del mese di febbraio 2023 i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali e contrari a subire la trattenuta del contributo straordinario di 23 euro per il rinnovo del contratto, dovuta sulla retribuzione del mese di marzo, devono esprimere il proprio dissenso per iscritto all'azienda, in risposta alla comunicazione da quest'ultima consegnata nel mese di gennaio.

Domenica 5 febbraio (slitta a Lunedì 6 febbraio)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Mercoledì 15 febbraio

Riduzione contributiva settore edile anno 2022 – Domanda all'Inps

I datori di lavoro interessati possono inviare entro oggi le domande per l'applicazione della riduzione contributiva del settore edile relativa al 2022. Come illustrato dall'Inps con la circolare n. 123/2022, il beneficio, confermato per l'anno 2022 nella misura dell'11,50%, potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza di gennaio 2023, con relativo versamento al 16 febbraio 2023.

Giovedì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del Fondo Tfr maturata nel 2022.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2022.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Lunedì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2022, relativi agli agenti e rappresentanti.

Martedì 28 febbraio

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Autoliquidazione Inail – Invio Denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia dell'autoliquidazione Inail 2022/2023, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per l'invio all'Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Scadenze contrattuali

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di febbraio 2023.

ACCONCIATURA ED ESTETICA - ACCORDO 10 OTTOBRE 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello 1: € 1.511,46
ACCONCIATURA ED ESTETICA CONFLAVORO PMI - ACCORDO 31 AGOSTO 2020	
MINIMI TABELLARI	Livello 1: € 1.513
AGENZIE IMMOBILIARI - ACCORDO 7 GIUGNO 2021	
MINIMI TABELLARI	Livello Q: € 2.455,36 ⇒ <i>Agenti immobiliari subordinati con retribuzione in parte fissa e in parte con provvigioni</i> Livello Q: € 1.829,47
METALMECCANICA PMI CONFAPI - ACCORDO 26 MAGGIO 2021	
WELFARE – FLEXIBLE BENEFITS	Entro la fine di febbraio le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori i flexible di importo massimo di € 200 (non riproporzionabile per i lavoratori part time), da utilizzare entro il 31 dicembre 2023.
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ANAV - ACCORDO 6 OTTOBRE 2022	
MINIMI TABELLARI	Livello Q1: € 1.547,72
PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 1° MARZO 2021	
ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA	A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quanto spettante dal Ccnl, viene erogato un elemento di garanzia retributiva pari a 230 euro uguale per tutti L'elemento è, altresì, riconosciuto nel caso in cui aziende o

	Associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e/o non abbiano trovato soluzioni.
--	---

RADIOTELEVISIONE RAI - ACCORDO 9 MARZO 2022	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Lavoratori assunti ante 6 aprile 1995</i> Livello AQ: € 1.628,96</p> <p>⇒ <i>Lavoratori assunti post 6 aprile 1995</i> Livello AQ: € 1.686,34</p>
EDR CONTRATTUALE	<p>⇒ <i>Assunti ante 6 aprile 1995</i> Livello AQ: € 95,65</p>